

Il Tribunale di Roma / Sezione feriale - Lavoro, a eccezione della riserva assunta all'udienza del 31.8.2017 che precede,

premesso in fatto:

- che con ricorso sull'art. 700 c.p.c. depositato il 10.6.2017 e ritualmente notificato al ricorrente il Tribunale del lavoro di Roma/1<sup>a</sup> grado esponente che è debole di ruolo o temporaneamente indeterminato di scuola secondaria di II grado nella classe di concorso A051 ruoli su posti di sostegno a chi attualmente presta servizio in Roma (Istituto Anco Marzio);
- che ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 221 dell'11.4.2017 e che, in detta domanda ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 28-1, 104/92 e 13 punto 4 del CCNL di settore 2017/2018 in quanto presta assistenza alle proprie suocere, invalida beneficiaria della l. 104/92;
- che tuttavia, con effetti di notifica del 20.7.2017 le è stato comunicato che non le era stata assegnata la precedenza richiesta;
- che tale condotta dal Ministero si appalesa illegittima in quanto l'art. 13-ccnl , che ha negato detto diritto (a precedenza nei soli trasferimenti interprovinciali e non anche i trasferimenti provinciali) è norma negoziale che non può porsi in contrasto con quanto disposto l'art. 104/1992 i cui comuni articoli 3 e 5 dispongono che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, con handicap in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ovunque più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede;
- che la condotta del PA si riconosca e causar un pregiudizio greve ed irreparabile alla salute della suocera;
- che la ricorrente ha pertanto chiesto , previa disapplicazione della nota email con cui si asserisce la ricorrente nella provincia richiesta ( Messina) , il proprio diritto ad ottenere la precedenza nel trasferimento in provincia di Messina o di altre indicata tra le preferenze espresse nella domanda;
- che, benché ritualmente notificato , il Ministero non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace;
- che all'udienza del 31.8.2017 il Giudice si è riservato di decidere;

RILEVATO IN DIRITTI ▶

- che la tutela causale es-art. 700 c.p.c. va intesa quale strumento di garanzia, nei confronti della durata biologica ( e non) del processo di cognizione piena; che le norme che la disciplinano non evidenziano la natura atipica - e dunque residuale, nonostante l'espansione enorme - d'abnorme subita dalla procedura d'urgenza; che il c.d. periculum in mora va inteso quindi come pregiudizio irreparabile e in ogni caso greve in suscettibile di altre tutelle;

Posti alla condotta della PA non possono che essere quelli e solo quelli previsti dal citato art. 33 L 104/92 (cfr. nello stesso senso anche provv. Trib. Vercelli del 12.1.2017/RG 657/2016; provv. Trib. Matera del 6.2.2012 in RG 1476/2011; provv. TRib. Taranto del 13.8.2013 e provv. Trib. Messina del 7.8.2017 in RG 3284/2017) con conseguente diritto alla precedenza anz. e con riferimento ai trasferimenti interprovinciali;

-che nel caso di spe  
grado di provvedere  
verbale di visita con  
portabilità di bandito  
[REDACTED] che com  
[REDACTED] quanto spesso fuori e  
[REDACTED] dichiarata di  
risiede e lavora a Mes  
le parte ricorrente ha documentalmente provato di essere l'unica in  
pot continuità all'assistenza del disabile in questione (cfr. doc A/  
giato del 3.12.1988 che attesta che la madre della ricorrente è  
grave ax L 104492 in quanto affetta da [REDACTED]  
ma l'accertamento medico precedente ravvisando anzi un  
suo "venero" doc. Cf atto notorio con cui uno  
fratello di non poter provvedere all'assistenza della  
madre per lavoro"; doc. D/ atto notorio con cui una figlia di  
non poter provvedere all'assistenza delle ormai vecchie  
affracta".

-che nella fattispecie l'allontanamento dal garantire assistenza si è attestato ravvistato il requisito del pericolo in mora posto che l'oggetto di residenza potrebbe partire riconosciuto inabilitabile.

- che le spese di life vengono liquidate secondo scommessa

-P.D.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al ministero convenuto di riconoscere a parte ricorrente il diritto di presidenza ex 1. 104/1922 nell'ambito delle procedure di revisione interessata.

**Spese di lite postale e da tempo del ministro socioambiente e liquidata in**

3F communict.

Roma, 14.9.2017

IL GUARDIA

*M. Frear*

DATE 11-9-17  
TIME 13  


Il Tribunale di Roma/ Sezione Ferie e Lavoro/ 1<sup>a</sup> grado, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.8.2017 che precede,

presso lo fatto:

- che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 3.8.2017 e ritualmente notificato [REDACTED] ma edito il Tribunale del lavoro di Roma/ 1<sup>a</sup> grado esponendo che è docente a tempo indeterminato nella classe di concorso A016 in ruolo su posto di sostegno e che attualmente presta servizio in Roma;

che ha partecipato alle mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 221 dell'11.4.2017 e che, in detta domanda ha chiesto accortarsi il proprio diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 301, 104/92 e 13 punto 4 del CCNI, di settore 2017/2018 in quanto tutore legale presso il Tribunale di Messina ed in quanto presta assistenza al proprio padre, invalido beneficiario della l. 104/92;

- che tuttavia, con successiva email di notifica le è stato comunicato che non le era stato assegnata alcuna precedenza;

- che tale condotta del Ministero si appalesa illegitima in quanto l'art. 13 com. 1 che ha negato della diritto di precedenza nei soli trasferimenti interprovinciali e non anche (inspiegabilmente) nei trasferimenti interprovinciali è norma negoziale che non può posti in contrasto con quanto previsto dalla norma legislativa di rango primario di cui all'art. 33 l. 104/1992;

- che pertanto la costituita della PA si intende a causare un pregiudizio grave ad irreparabile sia alla salute del portatore di handicap sia alla tutela dei minori ad essa affidati da Tribunale di Messina;

- che la ricorrente ha presentato chiesto , previa disapplicazione della nota email con cui si è trasferito nella provincia richiesta ( Messina ) , accortarsi il diritto ad ottenere la precedenza nei trasferimenti interprovinciali che o di altra indicata fra le preferenze espresse nella domanda;

- che, benché ritualmente notificato , il Ministero non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace;

- che all'udienza del 31.8.2017 il Giudice si è riservato di decidere;

#### RILEVATO IN DIRITTO:

- che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va intesa quale strumento di garanzia nei confronti della durata biologica ( e non ) del processo di cognizione piena; che le norme che la disciplinano non evidenziano la natura etica - e dunque restitutiva, nonostante l'espansione scienziale - della procedura diugenzia; che il c.d. periculum in massa va inteso quale pregiudizio irreparabile o in ogni caso grave lo suscettibile di altra tutela;

- che la ricorrente fa da la prefessa vantata in giudizio ( diritto ad essere inclusa con priorità nelle graduatorie di mobilità interprovinciale) sull'art. 33 75<sup>a</sup> c.t. 104/92 così come innovato dagli art. 19 l. 29.1. 58/2006 norma di rango primario - " - e sull'art. 301-1. lge-

13.8.2013 e provv. Trib Messina del 7.8.2017 in RG 3234/2017) con conseguente diritto alla precedenza anche con riferimento ai trasferimenti interprovinciali;

- che nel caso di specie il ricorrente ha documentalmente provato di essere l'unica in grado di provvedere continuativamente all'assistenza del disabile in questione (cfr. doc. A/ verbale di Commissione medica per l'accertamento dell'handicap ex art. 104/92 che attesta che il padre del ricorrente, di anni [redatto] è portatore di handicap grave al sensu della l. 104/92 in quanto soggetto affetto da una [redatto] [redatto] e mancante di capacità di autodifesa e sopravvivenza in quanto soggetto affetto da [redatto] [redatto] B/ atto notorio con cui il fratello della ricorrente dichiara di non poter provvedere all'assistenza della madre; doc. C/ atto notorio con cui la mamma della ricorrente dichiara di non poter provvedere all'assistenza del proprio coniuge);

- che nelle fatti specifiche si è altresì ravvisato il requisito del periculum in more postre che l'allontanamento dal luogo di residenza potrebbe portare ricorrente nell'impossibilità di garantire assistenza al disabile;

- che l'accertato diritto della ricorrente a godere della precedenza richieste ai sensi dell'art. 33 l. 104/92 esime dall'esame dell'incidenza, al fini che qui interessanti, dell'ulteriore qualificazione;

- che le spese di lite vengono liquidate secondo soccombenza

P.D.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al ministero convenuto di riconoscere a paritatem il diritto di precedenza ex l. 104/1922 nell'ambito delle procedure di mobilità interessata.


Spese di lite poste a carico del ministero apponendone [redatto]

Si comunichi.

Roma, 14.9.2017

IL GIUDICE

M. Treccani



**Il Tribunale di Roma/Sezione ferite - Lavoro, a scioglimento della riserva assunta**  
**all'udienza del 31.8.2017 che precede,**

**premesso in fatto;**

- che con ricorso ex art. 700 c. 221 del P.R. 11.4.2017 e che il Tribunale ha tempo indeterminato di risolvere in tempo indeterminato di Portiano ( Istituto W.A. Mozart);

- che ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 104/2017 e che, in doppia precedenza ai sensi dell'art. 33 l. 104/1992, quanto presta assistenza al padrone-padre, invalido beneficiario della L. 104/2002;

- che tuttavia, con successive e assegnata la precedenza richiesta di notifica lo è stato comunicato che non le era stata

- che tale condotta del Ministero negato detto diritto di procedere inappagabilmente) nei trasferimenti contrasto con quanto previsto d' 104/1992 cui commi 3 e 5 dispone che sociele persone con handi-possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può maneggiare ad altra sede;

9 - che la condotta della PA si è salutariamente portata di fronte a causare un pregiudizio grave ed irreparabile alla famiglia;

- che la docente ha pertanto obbligato l'omezzo trasferimenti accertarsi e dichiararsi il proprio interprovinciale nella provincia di Messina nella domanda;

- che, benché ritualmente notificato, il Ministero non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace;

- che all'udienza del 31.8.2017 il Giudice si è riservato di decidere;

#### **RILEVATO IN DIRITTO**

- che la tutela cautelare ex art. 100 c.p.c. va intesa quale strumento di garanzia nel corso del processo di cognizione-plesso; che la norma, in natura atipica - è dunque residuale, nonostante l'espansione anomala ed abnorme in more va inteso quale pregiudizio irreparabile o in ogni caso grave in suscettibile di altre tutela;

riguardo alle condotte delle PA non possono che essere quelli e solo quelli previsti dal citato art. 33 c. 1 104/92, (cfr. nello stesso senso anche provv. TRIB Vercelli del 12.1.2017/RG 887/2016; provv. TRIB Matera del 6.2.2012 in RG 1478/2011; provv. TRIB Taranto del 18.6.2013 e provv. TRIB Messina del 7.6.2017 in RG 8284/2017) con conseguente distinzione ai trasferimenti interprovinciali;

- che nel caso di specie parte grado di provvedere con conti verbale di visita presso la C. [REDACTED] che attesta che il padrone dell'art. 3/3<sup>a</sup> c 1 104/92, doc. l'unico membro della famiglia cui peraltro convive, cfr. doc. dichiara di non poter provvedere lavora nella G. [REDACTED] notorio con le madre della ricorrente all'assistenza del proprio continuo;
- che nella fattispecie va altresì fallimentariamente dal luogo di garantire assistenza al disabile;
- che le spese di lite vengono liquidate secondo concordanza

corrente ha documentalmente provato di essere l'unica in tutta all'assistenza del disabile in questione ( cfr. doc A/ commissione Medico per l'accertamento dell'handicap del 26/06/2016, doc. B/ atto notorio con cui la ricorrente dichiara di essere prestare assistenza continuativa al proprio genitore ( con doc. D/ atto notorio con cui il fratello della ricorrente re all'assistenza del proprio padre per motivi di lavoro / cfr. doc. E/ atto notorio con cui il fratello della ricorrente dichiara di non avere lo grado di provvedere e di non avere neanche la patente);

non risulta il requisito del periculum in mora posto che residenza potrebbe parte ricorrente nell'impossibilità di

Accoglie il ricorso e, per l'effetto ricorrente il diritto di precedenza interessata.

Spese di lite poste a carico del [REDACTED]  
[REDACTED]  
Si comunica.

l. ordina al ministero convenuto di riconoscere a parte ex l. 164/1922 nell'ambito delle procedure di mobilità

ministero convenuto, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Roma, 14.9.2017

IL GIUDICE

*Ant. Testa*

Deposito in Cancelleria  
16-9-17  
Roma, 14.9.2017



RG n. 28072/201

Accoglimento totale n. protocollo 85415/2017 del 14/09/201